



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 167 – 23 GIUGNO 2021

Riunione del 21/06/2021

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò – Componente

97.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. Andrea RAFFAELLI

per il seguente capo di incolpazione contestato dal Procuratore Federale con deferimento Reg.n.80/2020.21 pervenuto in data 8 Giugno 2021:

“Per aver organizzato nella città di Cormano (MI), nei giorni 15 e 16 maggio 2021, i denominati Tornei GTA Beach Tour 2021, senza richiedere la preventiva ed obbligatoria autorizzazione della FIPAV, e così violando l’art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, gli artt.19 e 22 R.A.T. FIPAV, gli artt.1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, gli art.1 e 31 del Manuale del Beach”.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

A seguito dell’esposto inviato dalla Segreteria Generale, la procura federale formulava l’atto di deferimento in epigrafe riportato.

Comunicato alle parti l’avvio anticipato dell’azione, veniva fissata l’udienza del 21 Giugno 2021 per la discussione. Risultavano collegati in modalità videoconferenza il procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli ed il sig. Andrea Raffaelli assistito dall’Avv. Massimo della Rosa.

Il procuratore illustrava l’atto di deferimento chiedendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per l’incolpato.

L’avvocato Della Rosa discuteva riportandosi alla memoria depositata presso questo Tribunale chiedendo il non luogo a procedere nei confronti del proprio assistito. La difesa dell’incolpato rilevava come il Raffaelli non fosse inserito nel torneo per la data del 15 Maggio 2021 ma solo per quella del 16 Maggio. A tale data però lo stesso non era presente



poiché si trovava a seguire una partita di pallavolo in altro luogo; la circostanza veniva poi documentalmente provata.

Sul fatto che il nome del Raffaelli comparisse nella pubblicazione relativa al torneo di Cormano del 16 maggio 2021, la difesa evidenziava come fossero stati riportati i dati contenuti nella richiesta di organizzazione risalente al marzo precedente, senza che gli stessi fossero stati modificati a seguito della cessazione dell'attività svolta da Raffaelli in favore della GTA.

Sottolineava infatti la difesa come al momento in cui l'incolpato, negli ultimi giorni del mese di marzo 2021, aveva assunto l'incarico di allenare gli Atleti Adrian Carambula ed Enrico Rossi, aveva cessato di svolgere attività per la GTA.

Tale fatto viene documentato dalla difesa con un verbale dell'assemblea della società GRANDTEAM del giorno 26/03/2021 nella quale è stato nominato il nuovo Presidente ed il nuovo Consiglio Direttivo.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo in calce riportato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. Raffaelli risulta tesserato con la Federazione Italiana Pallavolo a decorrere dal 30 Marzo 2021 e risulta che lo stesso aveva organizzato per i giorni 15 e 16 Maggio i Tornei GTA Beach Tour 2021.

Le prove offerte dalla difesa non possono costituire esimente di responsabilità dell'incolpato.

È documentalmente provato come nella pubblicazione relativa all'indizione del torneo in Cormano risulti indicato come "responsabile del torneo" il sig. Raffaelli; sul punto nessuna prova è stata data dallo stesso neanche di una comunicazione all'ente organizzatore di cessazione della sua carica o di invito a rimuovere il proprio nome, poiché la carica contrastava con le normative federali. Leggendo la comunicazione della GTA, non vi era né vi è motivo di dubitare che il Raffaelli fosse il responsabile del torneo anche se per la sola data del 16 Maggio.

Dalla lettura del verbale dell'assemblea della società prodotto dalla difesa emerge poi che l'incolpato si è dimesso dalla carica di Presidente e da quella di componente del Consiglio direttivo; lo stesso è pertanto rimasto nell'associazione. Nulla in quella assemblea viene detto circa l'organizzazione del torneo o la figura ricoperta dall'incolpato.



Anche nelle dichiarazioni prodotte dalla difesa (Chiappini) si evidenzia come il Raffaelli non si sia sottratto alla funzione dallo stesso ricoperta nei tornei GTA Beach, ma abbia delegato vari collaboratori dell'associazione rimanendo di fatto lui il referente-responsabile.

È pertanto certo che alla data del 16 Maggio 2021 l'incolpato fosse il referente del torneo per le gare in Cormanò e ciò è avvenuto in costanza di vincolo con la Federazione, senza che preventivamente la stessa fosse stata informata o avesse rilasciato autorizzazione.

A nulla valgono invece le prove offerte circa la mancata presenza fisica per il giorno 16 Maggio, poiché non necessaria per concretare l'ipotesi contestata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di sanzionare il tesserato Raffaelli con la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro.

Roma, 22 Giugno 2021

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 23 giugno 2021